

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)  
PROT. n° 6532

Roma, 14 maggio 2014

**OGGETTO:** Impianto idrico antincendio negli edifici di civile abitazione di tipo "b".

Con riferimento al quesito pervenuto con nota a margine indicata, si concorda con la soluzione prospettata dal Comando di Milano limitatamente alla possibilità di sostituire la rete idranti esistente con altro impianto a naspi.

Giova in ultimo evidenziare che, in generale, l'impianto idrico antincendio, ancorché esistente, costituendo presidio antincendio, deve necessariamente possedere un livello di prestazione adeguato allo scopo, rinvenibile nelle pertinenti regole tecniche di prevenzione incendi ovvero nella regola dell'arte.

**Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando provinciale VV.F. di Milano relativo alle caratteristiche degli impianti idrici antincendio installati in edifici di civile abitazione di tipo "b" esistenti ai sensi del DM 16/05/1987 n. 246 ai fini dei controlli sull'efficienza.

Considerato che le disposizioni transitorie di cui al punto 8.2 del decreto citato non prevedono l'installazione di impianti antincendio in edifici di tipo "a" e "b", tenuto conto della necessità più volte affermata da codesta Direzione di non rimuovere gli impianti già installati, si ritiene che le verifiche sugli impianti esistenti, anche ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4 e 5 del DPR 01/08/2011 n.151, possano essere per analogia quelle previste dalle vigenti norme UNI, escludendo la verifica delle prestazioni idrauliche, i cui valori sono spesso non specificati nei progetti approvati in passato.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

**Parere del Comando**

La società XXXX di XXXXX ha inoltrato a quest'Ufficio un quesito inerente gli impianti di protezione attiva degli edifici di civile abitazione di tipo "b" esistenti.

Negli edifici esistenti di civile abitazione di tipo "b", quindi di altezza antincendi compresa tra 24 e 32 metri, le norme transitorie di cui all'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno 16 maggio 1987, n. 246 non prevedono alcun obbligo di adeguamento o di installazione per gli impianti antincendio fissi, qualora i fabbricati ne siano sprovvisti.

La problematica segnalata riguarda gli edifici esistenti nel caso in cui tali impianti siano già installati (e presenti in pratiche approvate) ma non rispondenti alle caratteristiche richieste dal decreto. A tal proposito il punto 8 del decreto del Ministero dell'Interno 16 maggio 1987, n. 246 prescrive che "restano tuttavia validi gli impianti già installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7".

Su tale tematica il Ministero si è più volte espresso ribadendo che per gli edifici esistenti e dotati di tali impianti, sussiste l'obbligo di mantenerli in esercizio e pienamente efficienti, in quanto l'obiettivo della norma non è quello di ridurre le prestazioni degli impianti realizzati.

In particolare, con la lettera circolare del 24 agosto 2004, prot. n. P 1362/4122, il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha ulteriormente espresso che, nei casi in cui l'impianto sia presente nel progetto approvato, l'impianto deve assicurare quantomeno le prestazioni idrauliche risultanti dal progetto approvato, che possono essere diverse da quelle previste al punto 7.

In molti edifici di tipo "b" esistenti al 1987, l'acquedotto comunale non è in grado di soddisfare le richieste idrauliche degli impianti antincendio e pertanto il problema può essere risolto con la realizzazione di una riserva idrica dotata di gruppo di pompaggio in grado di soddisfare i requisiti idraulici previsti dalla normativa per gli edifici di nuova realizzazione o con la sostituzione di un impianto antincendio a idranti con un impianto a naspi, che notoriamente richiede prestazioni idrauliche inferiori rispetto all'impianto a idranti.

Il Comando ritiene, nei casi in cui l'impianto non risponda ai requisiti idraulici previsti nei progetti approvati, che l'impianto stesso possa rispondere ai requisiti di cui al punto 4.1 tabella 1 del decreto del Ministero dell'Interno 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) e pertanto possa essere realizzato un impianto a naspi in luogo di una rete a idranti, nel rispetto della norma UNI 10779. Poiché tali fabbricati ricadono in categoria A del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, le modifiche all'impianto antincendio possono essere effettuate liberamente, a seguito delle quali l'Amministratore potrà presentare la SCIA senza attivare il procedimento di valutazione del progetto antincendio di modifica degli impianti.

In molteplici altri casi accade che l'acquedotto non garantisce le prestazioni idrauliche necessarie per il funzionamento degli impianti a naspi e che non è neanche possibile realizzare la predetta riserva idrica per mancanza di

adeguati spazi, soprattutto nella città di Milano, per cui l'impianto antincendio, ancorché previsto nel progetto agli atti, non è adeguabile ai requisiti richiesti dal punto 8. In tali ulteriori casi il Comando ritiene che si possa far ricorso all'istituto della deroga al punto 8 del decreto del Ministero dell'Interno 16 maggio 1987, n. 246.

Si richiede pertanto il parere della Direzione Regionale sul quesito proposto, trasmesso in allegato.

### **Parere della Società**

In merito all'argomento di cui all'oggetto, vorrei sottoporle un quesito che divento sempre più pressante per noi professionisti e per gli amministratori condominiali, vista lo mole di pratiche "bloccate" da questa problematica.

Negli edifici esistenti di civile abitazione di tipo "b", le norme transitorie (art. 8) del D.M. 246/87 non prevedono alcun obbligo di adeguamento o di installazione per gli impianti antincendio fissi, qualora ne siano sprovvisti. Il problema nasce nel caso in cui tali impianti siano già installati (e presenti in pratiche approvate) ma non rispondenti alle caratteristiche indicate nell'art. 7 del suddetto decreto.

Tenuto conto che il Ministero dell'interno si è già espresso più volte sulla necessità di non disattivare o rimuovere tali impianti, si chiede se, ai fini dei controlli sull'efficienza degli impianti preesistenti, ci si possa limitare alla verifica dei seguenti requisiti minimi (così come determinato con chiarimenti interpretativi da altri comandi come quello della provincia di Udine):

- prestazione dell'idrante più sfavorito: portata 120 l/min e pressione residua di 2 bar, per un tempo di 30';
- in caso di prestazioni insufficienti, possa essere consentita la sostituzione degli idranti con naspi, con portata di 35 l/min e pressione residua di 2 bar;
- idoneità delle tubazioni flessibili;
- idoneità delle lance erogatrici;
- segnalazione dell'attacco autopompe;
- buon funzionamento generale dell'impianto.

In attesa di un vostro riscontro, si porgono distinti saluti.